

# Assegnazioni delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva

T.A.R. Liguria, Sez. II 23 ottobre 2025, n. 1145 - Morbelli, pres.; Vitali, est. - Raggi (avv.ti Billante) c. Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (avv.ti Sommovigo e Bonanni) ed a.

## Caccia - Assegnazioni delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva.

(*Omissis*)

### FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe il signor Raggi Giancarlo, in qualità di caposquadra e rappresentante legale della squadra per la caccia al cinghiale n. 32 del comprensorio di La Spezia, ha impugnato il provvedimento dell'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia (A.T.C. SP), comunicato ai capi squadra il 25/9/2023, riguardante le assegnazioni delle zone di caccia al cinghiale in forma collettiva, nella parte in cui ha operato la riduzione, per circa 300 ettari, della zona di caccia C1 della squadra n. 32 a favore della squadra n. 29, operante nella zona confinante C9.

Lamenta che, a seguito del provvedimento impugnato, si sarebbe creata una disparità di trattamento intollerabile, che vede addirittura triplicati gli ettari di alcune squadre rispetto a quelli della ricorrente. A sostegno del gravame ha dedotto quattro motivi di ricorso, come segue.

1. Violazione e falsa applicazione art. 3, 7, 8, 13 L. 241/1990 sul procedimento amministrativo con riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – eccesso di potere nelle figure sintomatiche del difetto d'istruttoria, della carenza di motivazione, giusto procedimento.

L'ATC ha ridotto la zona dei ricorrenti a favore del controinteressato del tutto arbitrariamente, senza specificare le motivazioni alla base di tale scelta.

2. Violazione e falsa applicazione art. 6 co.1 Regolamento 31 maggio 2016 n.5 “Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva, ai sensi dell'art. 35 l. regionale 1/07/1994 n.29” – eccesso di potere nelle figure sintomatiche della disparità di trattamento, dell'irragionevolezza, della carenza di motivazione.

La decisione dell'ATC risulterebbe in palese contrasto con l'art. 6 co.1 Reg. 31/5/2016 n. 5, a mente del quale “*l'attività di caccia in forma collettiva viene svolta nell'ambito di una ripartizione del territorio venabile (zonizzazione) effettuata dall'ATC/CA e articolata in zone per quanto possibile omogenee*”.

3. Violazione e falsa applicazione art.6, co.3 Regolamento 31 maggio 2016 n. 5 “Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva, ai sensi dell'art. 35 l. regionale 1/07/1994 n. 29” – eccesso di potere nelle figure sintomatiche dello sviamento di potere, dell'irragionevolezza, del difetto di istruttoria e della carenza di motivazione.

L'ATC avrebbe violato anche il terzo comma dell'art. 6 Reg 31 Maggio 2016 n. 5, poiché ha modificato la zonizzazione del territorio del circondario della Spezia al di fuori delle ipotesi previste dalla normativa.

4. Violazione e falsa applicazione art. 6-bis legge 241 del 1990 e art 97 Cost.; eccesso di potere nelle figure sintomatiche dell'irrazionalità, dello sviamento di potere, del conflitto d'interessi, della disparità di trattamento.

Il provvedimento impugnato sarebbe frutto di un conflitto d'interessi: la motivazione del provvedimento di assegnazione di parte della zona C1 alla squadra n. 29 risiederebbe nello stretto rapporto di amicizia tra il caposquadra Verdemare e gli organi di vertice dell'ATC.

Si è costituito in giudizio per resistere al ricorso, con memoria di mero stile, l'Ambito Territoriale di Caccia della Spezia. All'udienza di discussione, il difensore dell'A.T.C. ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso, in ragione della omessa intimazione della Regione Liguria, e della omessa impugnazione della nota dell'A.T.C. 20.9.2023, di comunicazione alla Regione delle modifiche alla zonizzazione, e della D.G.R. n. 6397 del 29.9.2023, di presa d'atto della zonizzazione e della costituzione di 51 squadre nell'A.T.C. SP.

All'udienza dell'8 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto dal collegio per la decisione.

L'eccezione preliminare è palesemente infondata, in quanto le competenze regionali si risolvono nella approvazione dei contingenti massimi di capi prelevabili (art. 3 del Regolamento per la caccia al cinghiale in forma collettiva ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 1luglio 1994, n. 29), mentre la decisione circa la zonizzazione del territorio venatorio (art. 6 del Regolamento) e la formazione delle squadre (art. 3 del Regolamento) sono rimesse all'Ambito Territoriale di Caccia (A.T.C.), secondo determinazioni delle quali la Regione si limita a “prendere atto”.

Ciò posto, nel merito il ricorso è fondato e va accolto, sotto l'assorbente profilo dedotto con i primi due motivi di ricorso, concernenti la violazione, in assenza di specifica motivazione, del principio di omogeneità di cui all'art. 6 comma 1 del regolamento Reg. 31/5/2016 n. 5 che presiede alla ripartizione del territorio di caccia.

Il collegio intende dare continuità alla propria giurisprudenza, secondo la quale “*Il requisito di omogeneità prescritto da tale disposizione [l'art. 6, comma 1, del citato regolamento regionale n. 5/2016, n.d.r.] implica che l'articolazione del*



*territorio venabile debba garantire, per quanto possibile, l'assegnazione di zone aventi caratteristiche analoghe, soprattutto sotto il profilo dell'estensione spaziale, nel senso che, a fronte di squadre composte da un numero di cacciatori sostanzialmente non dissimile, le rispettive aree non abbiano superfici macroscopicamente differenti*" (così T.A.R. Liguria 13.4.2022, n. 281).

Sebbene l'art. 6, comma 4, del regolamento regionale n. 5/2016, preveda che l'assegnazione della zona alla singola squadra avviene "a giudizio insindacabile dell'A.T.C./C.A.", è ovvio che, trattandosi di un provvedimento amministrativo, lo stesso, oltre ad essere sindacabile dal giudice amministrativo, debba anche essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria (art. 3 L. n. 241/1990): e ciò, viepiù, allorché il provvedimento incida su una precedente zonizzazione, riducendo la consistenza di una zona in favore di un'altra.

Nulla di tutto ciò nel caso di specie, in cui i provvedimenti impugnati, senza dare atto di "rilevanti variazioni nella disponibilità di territorio venabile" (art. 6 comma 3 del regolamento), si sono limitati a ridefinire la cartografia delle zone di caccia, senza addurre specifiche ragioni di fatto o di diritto.

Sussistono nondimeno i presupposti di legge per compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

*(Omissis)*

